

**Designazione del Responsabile per la sicurezza dei dati personali (DPO) per l'istituto scolastico Istituto Tecnico Economico "Raetia" per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2024**

La Dirigente scolastica prende atto di quanto segue:

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito RGPD)*, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce agli articoli 37-39 la figura del Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – di seguito DPO).

Il RGPD prevede l'obbligo per il titolare o per il responsabile del trattamento di designare il Responsabile della protezione dei dati personali quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali (art. 37, par. 1, lett. a).

Il DPO può essere un dipendente del titolare o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, par. 6). In ogni caso deve essere individuato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 (art. 37, par. 5). Il livello necessario di conoscenza specialistica deve essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento (considerando n. 97 del RGPD);

L'Istituto scolastico, legalmente rappresentato dal Dirigente scolastico pro tempore, è tenuto alla designazione obbligatoria del DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del RGPD.

L'Istituto scolastico non dispone al proprio interno di collaboratori in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a DPO.

L'Intendenza scolastica italiana ha condotto un'indagine di mercato per la ricerca di un Responsabile della protezione dati per tutti gli istituti scolastici del dipartimento istruzione e formazione in lingua italiana e delle località ladine (decreto del direttore dell'Ufficio finanziamento scolastico n. 10843/2022), dalla quale è emerso che la società "PKF GODOLI RAS SRL" con sede in via Guido Reni 2/2 -40125, Bologna (PEC [pkfgodoliras@legalmail.it](mailto:pkfgodoliras@legalmail.it)) nella persona dell'Avv. **Klaus Pernthaler**, è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, comma 5 del RGPD, per la designazione a DPO.

**La società “PKF GODOLI RAS SRL” è designata come Responsabile della protezione dei dati personali per l’Istituto scolastico Tecnico Economico “Raetia” per il periodo 01.07.2022 - 30.06.2024.**

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1 del RGPD, la società “**PKF GODOLI RAS SRL.**” è chiamata a svolgere, in piena autonomia e indipendenza, le seguenti attività:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’art. 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) coadiuvare il titolare del trattamento nella tenuta del registro delle attività di trattamento.

I compiti del DPO attengono all’insieme dei trattamenti di dati effettuati dall’istituto scolastico.

L’istituto scolastico si impegna a:

- a) mettere a disposizione del DPO tutte le risorse necessarie al fine di consentire l’ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) informare e aggiornare adeguatamente il proprio personale a mezzo di comunicazioni e circolari;
- c) non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell’adempimento dei compiti affidati nell’esercizio delle sue funzioni;
- d) garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse,

Tutto ciò premesso, la Dirigente scolastica/il Dirigente scolastico

determina

1. di designare per i motivi esposti in premessa la società “**PKF GODOLI RAS SRL**”, per il periodo dal **01.07.2022 al 30.06.2024**, quale Responsabile della protezione dei dati personali per l’istituto scolastico per l’Istituto Tecnico Economico “Raetia”

Ortisei, 18/07/2022

La Dirigente scolastica

Dr. Monica Moroder